

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

SOMMARIO

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI	3
Contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57	3
“Extradeduzione” per gli assunti di prima occupazione successiva all’1/1/2007	3
REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI	3
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	4
Prestazioni pensionistiche complementari	4
“Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).....	4
Anticipazioni	5
Spese sanitarie:	5
Acquisto o ristrutturazione prima casa per sè o per i figli:	5
Ulteriori esigenze dell’aderente:	5
Riscatti	5
Trasferimenti	6
LA DISCIPLINA TRANSITORIA (montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006)	6

PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alle forme pensionistiche complementari.

Il modello adottato dal legislatore si presenta come uno schema “ETT”:

- esenzione degli accantonamenti contributivi nei limiti previsti dalla legge;
- tassazione dei rendimenti nella fase di accumulo;
- tassazione delle prestazioni nella fase di erogazione.

Si tratta di un sistema in cui alla tassazione dei rendimenti prodotti nella fase di accumulo si accompagna la tassazione progressiva nella fase di erogazione delle prestazioni al netto della quota corrispondente ai rendimenti già tassati.

Per un maggiore approfondimento sul regime fiscale dei Fondi Pensione, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e ai relativi orientamenti.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'iscritto alla forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 252/05 sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.

Il TFR destinato al Fondo Pensione complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57

L'aderente comunica al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i contributi che non sono stati dedotti. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di euro 5.164,57).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta corrisposta all'atto di erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

“Extradeduzione” per gli assunti di prima occupazione successiva all'1/1/2007

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è previsto un ampliamento transitorio del suddetto limite annuo di deducibilità.

I neo assunti possono utilizzare le somme non dedotte nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (fino ad un massimo di euro 25.822,85) per incrementare il plafond di deducibilità dal 6° al 25° anno, per un massimo di euro 2.582,29 di deduzione annua aggiuntiva (plafond massimo di euro 7.746,86. annui).



Per approfondimenti sull'extradeduzione consultare il documento “Extra deduzione per i neo-assunti post 1° gennaio 2007” scaricabile dal sito del Fondo Pensione - www.fondopensionebcc.it.

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

Il regime tributario dei rendimenti prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 20%.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati. Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti

- all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
 - c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
 - d) piani di risparmio a lungo termine (PIR), di cui al comma 100 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

I rendimenti assoggettati all'imposta sostitutiva sono esenti da tassazione al momento di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Prestazioni pensionistiche complementari

Per la parte della prestazione pensionistica, sia in capitale sia in rendita, corrispondente al montante accumulato dall'1/1/2007 la tassazione avviene in via definitiva con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% sull'importo della prestazione, al netto della parte corrispondente ai rendimenti annualmente già assoggettati all'imposta sostitutiva e alla parte dei contributi eventualmente non dedotti.

L'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 15% si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva secondo le norme vigenti.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata un'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08 della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale con assoggettamento a IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.



Per approfondimenti sul regime fiscale delle rendite consultare il "Documento sulle Rendite" scaricabile dal sito del Fondo Pensione - www.fondopensionebcc.it.

"Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento sulla RITA.

Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" della prestazione determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare.

Nel caso della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la normativa specifica inoltre la possibilità per il soggetto

interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Anticipazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

Spese sanitarie:

Anzianità: in qualunque momento;

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata;

Requisiti oggettivi: straordinarietà dell'intervento o della terapia certificata da una competente struttura pubblica;

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli:

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata;

Requisiti oggettivi: prima casa di abitazione;

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Ulteriori esigenze dell'aderente:

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 30% della posizione tempo per tempo accumulata;

Requisiti oggettivi: ulteriori esigenze dell'aderente;

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione

La quota maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

L'insieme delle anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente non può superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini del computo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto.

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Riscatti

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, il legislatore prevede la possibilità di:

1. trasferire la posizione individuale accantonata ad altra forma pensionistica, alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. riscattare nella misura del 50% della posizione individuale nei casi di:
 - a. cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - b. cessazione dell'attività lavorativa per ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare nella misura del 100% della posizione individuale nei casi di:
 - a. invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - b. inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma

pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale aliquota si applica alla “parte imponibile” del riscatto come precedentemente specificata.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle espressamente elencate nei precedenti punti è applicata una ritenuta di imposta del 23%. Tale aliquota si applica alla “parte imponibile” del riscatto come precedentemente specificata.

Sulle somme riscattate a titolo di decesso è operata la ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Le prestazioni di previdenza complementare percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione.

Anche per i riscatti, la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale.

Trasferimenti

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA (montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006)

Per effetto delle diverse modifiche disposte dal legislatore nel corso del tempo, si individuano tre differenti regimi fiscali applicabili alle prestazioni di previdenza complementare; ciascun regime ha le proprie regole a seconda del periodo di riferimento, così individuabili:

1. periodo che va fino al 31 dicembre 2000;
2. periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3. periodo che va dal 1° gennaio 2007 in poi.

L'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 252/05 individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa (quella esposta più sopra). Tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- ✚ le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dall'1/1/2007;
- ✚ relativamente alle prestazioni già maturate a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R. - che disponeva la riliquidazione della tassazione delle prestazioni in capitale);
- ✚ per le prestazioni erogate anteriormente all'1/1/2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale:

➤ **Prestazioni erogate sotto forma di rendita**

- ✚ montante maturato fino al 31/12/2000: è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31/12/2000; i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014;
- ✚ montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006: è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014;

➤ **Prestazioni sotto forma di capitale (comprese le anticipazioni)**

- ✚ montante maturato al 31/12/2000: è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni;
- ✚ montante maturato dal 01/01/2001: è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.

Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006

*Tassazione agevolata sulle anticipazioni in favore delle zone terremotate
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*

Il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (e successive modificazioni) ha previsto, all'art. 48, comma 13-bis, un'importante misura agevolativa in favore degli aderenti ai fondi pensione residenti nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto nei mesi di agosto ed ottobre 2016 ("eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2" del sopracitato D.L. ovvero "diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 comprovato da apposita perizia asseverata").

A costoro si riconosce la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione o per cause diverse, prescindendo dal decorso degli 8 anni di iscrizione e con fiscalità agevolata.

In particolare, alle anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005, concesse in via derogatoria ex D.L. n. 189/2016, si applica la stessa tassazione prevista per le spese sanitarie.

Le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l'eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1).

La fiscalità agevolata sarà applicata nella misura massima del 15% sull'imponibile relativo al montante maturato al 1° gennaio 2007 (c.d. M3).

Le deroghe hanno durata triennale e dispiegano efficacia rispetto alle richieste avanzate alle forme pensionistiche a decorrere dalla data del 24 agosto 2016 e sino al 24 agosto 2019.

Gli aderenti interessati, ferma la produzione dell'ordinaria documentazione prevista, dovranno, altresì, presentare la "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di Residenza" (scaricabile dal sito internet del Fondo Pensione nella sezione "Modulistica") attestante la residenza in uno dei Comuni individuati dagli allegati al sopracitato D.L. alla data del terremoto (24 agosto 2016 o 26 ottobre 2016 o 30 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017 a seconda del Comune).